

TRIBUNALE DI BARI
II SEZIONE CIVILE

N. 7208/2016 R.G.

Il Giudice

letti gli atti relativi al ricorso *ex art. 702 bis c.p.c.* depositato in data 10/5/2016

da

SAULI Renato, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Vittorio Angiolini, Luca Santini e
Mariacesarea Angiuli, domiciliataria, giusta procura in calce al ricorso

-ricorrente-

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del
Consiglio p.t.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro p.t.

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro p.t.

rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria *ope
legis*

-resistenti-

verificata la regolare costituzione del contraddittorio;

sentite le parti costituite e sciolta la riserva (verb. ud. 9/11/2016);

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

I.- Il ricorrente ha dedotto di aver indebitamente corrisposto una somma a titolo di contributo per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno, lamentando l'illegittimità della determinazione di tale importo.

Ha, in particolare, dedotto che:

- con la legge n. 94/2009, era stato istituito il Fondo rimpatri, nel quale era confluita la metà del gettito conseguito attraverso la riscossione del contributo (di importo variabile



tra €80,00 e €200,00), previsto per la richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno;

- la relativa norma aveva trovato attuazione con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6/10/2011, con il quale erano state determinate le diverse misure del contributo;

- con sentenza del 2/9/2015, la Corte di Giustizia aveva dichiarato che gli importi previsti dalla normativa italiana erano sproporzionati rispetto alle finalità della direttiva, nonché atti a creare un ostacolo all'esercizio dei diritti riconosciuti dalla stessa;

- nonostante la decisione della Corte di Giustizia, non era stato modificato il citato D.M, sicché il ricorrente era stato costretto a versare, per il rinnovo di permesso di soggiorno, gli importi previsti.

Ha, pertanto, concluso, previo accertamento della illegittimità delle relative disposizioni, per la condanna dei resistenti alla restituzione della somma di €440,00, indebitamente corrisposta, vinte le spese di lite.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero dell'Interno, costituitisi in giudizio, hanno evidenziato come la pronuncia della Corte di Giustizia si riferisse solo alla disciplina di conferimento dello *status* di soggiornante di lungo periodo, rilevando, altresì, la congruità degli importi dei contributi stabiliti per le varie tipologie di permesso di soggiorno, tenuto conto del carattere articolato dell'attività istruttoria espletata in sede di rilascio e rinnovo del permesso medesimo.

Hanno concluso pertanto per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.

II.- Nel merito, il ricorso è fondato e dev'essere accolto.

II.1.- In base alla direttiva 2003/109, non potendo le ragioni economiche costituire un motivo per negare lo *status* di soggiornante di lungo periodo, ha carattere primario l'esigenza di rendere effettivo l'esercizio del diritto di soggiorno.

L'articolo 19 della direttiva medesima, consente, in presenza delle relative condizioni, il rilascio al soggiornante di lungo periodo di un titolo di soggiorno rinnovabile, fatte salve le disposizioni sull'ordine pubblico, la pubblica sicurezza e la sanità pubblica di cui agli articoli 17 e 18.

L'art. 5, co. 2-ter, del d.lgs. n. 286/1998, introdotto dall'art. 1, co. 22, lett. b) della legge n. 94/2009, prevede che la richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno sia sottoposta al versamento di un contributo, il cui importo è fissato fra un minimo di 80,00 e un massimo di 200,00 euro con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno.

L'art. 14-bis del d.lgs. n. 286/1998 istituisce e regola il Fondo rimpatri presso il Ministero dell'interno, finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri



verso i Paesi di origine ovvero di provenienza, nel quale confluiscono la metà del gettito conseguito attraverso la riscossione del contributo di cui all'articolo 5, co. 2-ter, nonché i contributi eventualmente disposti dall'Unione europea per le finalità del Fondo medesimo, mentre la quota residua del gettito del contributo è assegnata allo stato di previsione del Ministero dell'Interno, per gli oneri connessi alle attività istruttorie inerenti al rilascio e al rinnovo del permesso di soggiorno.

Il decreto del 6/10/2011, adottato ai sensi delle norme citate, fissa l'importo dei contributi da versare per il rilascio e il rinnovo di un permesso di soggiorno.

La Corte di Giustizia ha chiarito che gli Stati membri possono subordinare il rilascio di permessi e titoli di soggiorno ai sensi della direttiva 2003/109 al pagamento di contributi e che, nel fissare l'importo di tali contributi, essi dispongono di un margine discrezionale.

Tuttavia, la Corte ha precisato che il potere discrezionale concesso agli Stati membri dalla direttiva 2003/109 non è illimitato; essi non possono, infatti, applicare una normativa nazionale tale da compromettere la realizzazione degli obiettivi perseguiti dalla direttiva 2003/109 e pertanto da privare quest'ultima del suo effetto utile.

Nella sentenza del 2/9/2015 (causa C-309/2014), la Corte, chiamata a decidere sul rinvio pregiudiziale del Tar Lazio, avente ad oggetto il D.M. del 6/10/2011, ha affermato che in base al principio di proporzionalità, i mezzi predisposti per l'attuazione della direttiva 2003/109 devono essere idonei a realizzare gli obiettivi perseguiti da tale normativa e non devono eccedere quanto è necessario per conseguirli; pur se gli Stati membri sono legittimati a subordinare il rilascio dei permessi di soggiorno alla riscossione di contributi, in osservanza del principio di proporzionalità, il livello con cui sono fissati detti contributi non deve avere né per scopo né per effetto di creare un ostacolo al conseguimento dello *status* di soggiornante di lungo periodo conferito da tale direttiva nonché degli altri diritti che derivano dalla concessione di tale *status*.

La Corte di Giustizia ha, pertanto, concluso che la direttiva 2003/109 osta ad una normativa nazionale, come quella in contestazione, che impone ai cittadini di paesi terzi che chiedono il rilascio o il rinnovo di un permesso di soggiorno nello Stato membro di pagare un contributo di importo variabile tra €80,00 e €200,00, in quanto siffatto contributo è sproporzionato rispetto alla finalità perseguita dalla direttiva ed è atto a creare un ostacolo all'esercizio dei diritti conferiti da quest'ultima.

Il *dictum* della Corte di Giustizia costituisce una *regula iuris* applicabile dal giudice nazionale in ogni stato e grado di giudizio; con la conseguenza che la sentenza *de qua* costituisce fonte di diritto oggettivo.

Si aggiunga che l'interpretazione del diritto comunitario, adottata dalla Corte di Giustizia, ha efficacia *ultra partes*, sicché alle sentenze dalla stessa rese va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, in quanto indicano il significato e i



limiti di applicazione delle norme comunitarie, con efficacia *erga omnes* nell'ambito della Comunità (cfr. Cass. n. 22577/2012; n. 2468/2016).

La Corte di Giustizia ha, altresì, chiarito che il giudice nazionale è tenuto a disapplicare qualsiasi disposizione incompatibile con il diritto comunitario, senza doverne chiedere o attendere la previa rimozione da parte del legislatore (Corte di Giustizia ordinanza del 16 gennaio 2008, emessa nelle cause riunite da C-128/07 a C-131/07).

Ciò posto, all'accertata incompatibilità della normativa italiana con la Direttiva 2003/109 deve aggiungersi che, con sentenza del 24/5/2016, il Tar Lazio, invocando il principio comunitario del c.d. effetto utile, che, nel caso in esame, si concreta nell'esigenza di non creare ostacoli al conseguimento dello *status* di soggiornante di lungo periodo conferito dalla direttiva, all'esito della decisione sul rinvio pregiudiziale, ha annullato il DM del 6/10/2011, limitatamente alle previsioni afferenti alla individuazione della entità dei contributi.

Il giudice amministrativo ha, in particolare, affermato che l'effetto utile sarebbe compromesso anche dalla fissazione di un contributo eccessivo nei confronti di coloro che richiedono il rilascio di permessi di soggiorno più brevi, dato che il conseguimento di questi ultimi costituisce il presupposto logico e giuridico per il conseguendo *status* di soggiornante di lungo periodo.

In conclusione, deve ribadirsi che, alla luce delle decisioni citate, le disposizioni che determinano la misura del contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno, nei limiti indicati, sono illegittime.

La congruità della misura dei contributi di cui al citato decreto ministeriale è stata, infatti, esclusa sia dalla Corte di Giustizia che dal giudice amministrativo.

In assenza di specifici elementi, della cui prova era onerata parte resistente, con particolare riferimento ai costi del servizio e stante l'impossibilità di determinare in via giurisdizionale l'importo previsto per le varie tipologie di permessi di soggiorno, determinazione che rientra nella discrezionalità della p.a., da esercitare nei limiti tracciati dalla Corte di Giustizia, la domanda di restituzione di somme indebitamente versate alla pubblica amministrazione va, pertanto, accolta.

Le pubbliche amministrazioni convenute devono essere condannate a restituire al ricorrente la complessiva somma di €440,00, versata a titolo di contributo *ex art. 5, co. 2-ter*, del d.lgs. n. 286/1998, nella misura di €80,00 in ordine al permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale nel 2012, di €80,00 per il permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato non stagionale nel 2013, di €80,00 per il rinnovo del medesimo permesso da ultimo indicato nel 2014, di €100,00 per il rinnovo dello stesso nel 2015, nonché di €100,00 per lo stesso permesso valido sino al 13/7/2017.



TRIBUNALE DI BARI

Alla suddetta somma in linea capitale vanno aggiunti gli interessi dalla data della domanda, ossia dal deposito del ricorso, avvenuto il 10/5/2016, nell'ordinaria misura legale.

III.- Quanto alle spese processuali, non si apprezzano plausibili ragioni per derogare alla regola generale della soccombenza sancita dall'art. 91 c.p.c.

Alla liquidazione del compenso deve procedersi secondo i parametri fissati dal d.m. 10/3/2014 n. 55. Nel prospetto seguente sono riportate le voci di compenso spettanti e i relativi importi, ridotti in ragione della natura della causa:

Scaglione: da €0,01 a €1.100,00			
FASI	VALORE MEDIO	AUMENTO/RIDUZIONE	IMPORTO LIQUIDATO
Studio	125	-30%	87,5
Introduttiva	125	-30%	87,5
Istruttoria	//	//	//
Decisoria	190	-30%	133
TOTALE			308

P.Q.M.

il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica

applicato l'art. 702 *ter* c.p.c.;

definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato il 10/5/2016, da Sauli Renato nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero dell'Interno, così provvede:

a) ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto, CONDANNA la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero dell'Interno al pagamento, in favore di Sauli Renato, della somma di €440,00, oltre a interessi legali dalla domanda al soddisfo;

b) CONDANNA la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero dell'Interno alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese processuali, che liquida in €594,00 (di cui €286,00 per esborsi), oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Cap e Iva come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti dichiaratisi anticipatari.

Così deciso in Bari, addì 2/3/2017

Il Giudice – Carlotta Soria

